



Sentenza. n. 72/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **36142** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**,
nato a XXX (LE) il XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marzo, presso il cui
studio è elettivamente domiciliato in Squinzano (LE), alla via Marco Polo, n. 19

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ilaria De Leonardis e Marcella Mattia ed
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari,
alla Via Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024, l'avv. Mario Ronzini per delega
dell'avv. Raffaele Marzo per il ricorrente e l'avv. Fabiola Leone in sostituzione degli avv.ti
De Leonardis e Mattia per l'INPS;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso depositato in data 9 settembre 2020, con il quale il ricorrente, come sopra
generalizzato, già dipendente del Ministero della Giustizia presso il Corpo di Polizia
Penitenziaria, e cessato dal servizio a decorrere dal 10 agosto 2016, ha chiesto la

riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, conseguente all'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 per il calcolo della parte retributiva del trattamento di quiescenza;

Uditi all'udienza in data 16 gennaio 2024 l'avv. Mario Ronzini per il ricorrente e l'avv. Fabiola Leone, in sostituzione degli avv.ti Marcella Mattia e Ilaria De Leonardis per l'INPS.

Richiamata la sentenza/ordinanza n. 553/2022, con la quale è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% a decorrere dal gennaio 2022, mentre con riferimento ai ratei pensionistici anteriori a tale data, è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990, nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 54 del medesimo TU, siano estesi in favore anche al personale della Polizia Penitenziaria;

Preso atto che l'I.N.P.S. ha dato esecuzione alla decisione di accoglimento, provvedendo a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente con decorrenza 1° gennaio 2022, come si evince dal provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico depositato, unitamente alle note d'udienza, in prossimità dell'odierna udienza;

Vista la sentenza n. 33/2022, pubblicata in GU in data 1° marzo 2023 n. 9, con la quale la Consulta ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione;

Rilevato che nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale, termine cui farsi discendere la conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione;

Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per la declaratoria dell'estinzione del giudizio ex art. 111 c.g.c. con riferimento alla domanda volta al riconoscimento degli arretrati anteriori al gennaio 2022;

Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 36142, dichiara l'estinzione del giudizio con riferimento alla domanda volta a riconoscimento degli arretrati anteriori al 1° gennaio 2022.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza pubblica del 16 gennaio 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 28.03.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)